

**Decreto federale
sull'acquisto di materiale d'armamento
(Programma d'armamento 2001)**

Disegno

del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 2001²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 3 luglio 2001 (programma d'armamento 2001).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 980 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101
² FF 2001 4259

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Crediti d'impegno fr.
– Difesa aerea	513 000 000
– Combattimento a fuoco	168 000 000
– Mobilità	166 000 000
– Istruzione	53 000 000
– Equipaggiamento generale	80 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2001	980 000 000
